

OGGETTO: Convenzione con la Società Ferrari Promotion S.r.l. per l'utilizzo economico dei pali di illuminazione pubblica – Indirizzi.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi relativa alla convenzione in oggetto;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Richiamata le proprie delibere n. 326 del 19/10/2004 e n. 268 del 25/10/2005;
- Visto il testo della convenzione allegato;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di fornire indirizzi al Dirigente competente di procedere all'approvazione della convenzione per l'utilizzo di pali di illuminazione pubblica a fini pubblicitari da stipulare con la Società Ferrari Promotion S.r.l., con sede in Milano, Via G.F. Pizzi 27 – P.I. 12202510157, secondo lo schema allegato;
2. di esercitare, come da parere Polizia Locale, la facoltà di cui all'art. 23, 6° comma del Vigente Codice della Strada di erogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
3. la collocazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni come prescritte dalla Polizia Locale:
 - 1- altezza media degli impianti non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede;
 - 2- mantenimento di una fascia libera di almeno 30 cm. di larghezza fra la proiezione del cartello e il cordolo del marciapiede;
4. di introitare il corrispettivo che verrà versato da Ferrari Promotion S.r.l. sul Cap.100/01 Tit. 3 Cat. 2 Ris. 270 "Canone annuo utilizzo pali illuminazione" Bilanci 2006 e 2007;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 326 del 19/10/2004 e n. 268 del 25/10/2005 sono state approvate con la Società Ferrari Promotion S.r.l. (concessionaria esclusiva per lo sfruttamento pubblicitario dei pali di illuminazione di proprietà So.le S.p.A. Gruppo Enel presenti sul territorio comunale), due convenzioni per l'utilizzo di pali di pubblica illuminazione per finalità comunicative, istituzionali e promozionali.

Le convenzioni, sono state stipulate in data stipulate in data 21/10/2004 Prot. Gen. n.84307 e in data 26/10/2005 Prot. Gen. n. 90761, con scadenza ultima al 30/06/2006.

A seguito della stipula delle stesse la Ferrari Promotion S.r.l. è stata autorizzata ad installare su pali della pubblica illuminazione impianti bifacciali di misura cm. 100 x cm. 140 e cm. 70 x 100 con messaggi di comunicazioni commerciale, istituzionale o promozionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è stata esercitata la facoltà di cui all'art. 23, 6° comma del Vigente Codice della Strada di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

L'installazione degli impianti è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni dettate dal Settore Polizia Locale:

- 1- collocazione del cartello pubblicitario ad altezza non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede;
- 2- collocazione del predetto cartello in modo che fra la proiezione dello stesso e il cordolo del marciapiede rimanga sempre libera una fascia di almeno 30 cm. di larghezza.

E' comunque vietata qualunque installazione, diversa dalla prescritta segnaletica, sulle isole di traffico delle intersezioni.

L'installazione degli impianti, la manutenzione e rimozione nonché le responsabilità nei confronti di terzi rimangono a carico della Società.

Per l'utilizzo dei pali la Ferrari Promotion S.r.l. ha corrisposto un canone annuo di euro 100 nel 2004, di euro 101,80 nel 2005 e si è impegnata altresì a garantire al Comune l'impiego del 20% degli impianti per 2-3 campagne per la durata massima di 15 gg. ciascuna.

L'Amministrazione ha avviato le procedure per la stesura e l'adozione, entro l'anno in corso, del Piano Generale degli impianti pubblicitari che definirà tipologie, caratteristiche e localizzazione di tutte le strutture ammesse sul territorio comunale.

Entro la fine del 2007 si procederà quindi all'attuazione del piano stesso con la collocazione di nuovi impianti e la riconferma, sostituzione o eventuale rimozione di quelli esistenti risultanti non conformi alla regolamentazione adottata.

Nelle more dell'attuazione del piano si ritiene importante, dal punto di vista economico, confermare l'utilizzo in essere dei pali di pubblica illuminazione, la cui proprietà verrà acquisita dal Comune a decorrere dal 1° luglio prossimo.

Si propone pertanto di mantenere il rapporto con la Ferrari Promotion S.r.l., procedendo all'approvazione di una nuova convenzione della durata 01.07.2006 – 31.12.2007.

Le condizioni tecniche ed economiche relative agli impianti installati restano invariate rispetto alla convenzione vigente.

La Società corrisponderà per ogni palo utilizzato un canone annuo di € 150,00 e garantirà al Comune la disponibilità degli stessi per tre campagne della durata di 14 gg. cad., per ogni anno della durata della convenzione, per comunicazioni aventi carattere istituzionale e per promozioni di manifestazioni pubbliche.

In capo alla Società è posto l'obbligo di rimuovere tutti gli impianti installati entro trenta giorni dalla scadenza della convenzione.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(dott. Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni, 23 giugno 2006-08-03
Allegato: Bozza di convenzione.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SO.LE. PER FINALITA' COMUNICATIVE ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI.

Tra la Società Ferrari Promotion S.r.l. con sede legale in Milano – Via G.F. Pizzi 27 nel seguito più brevemente definita anche come Società, rappresentata dal Dott. Andrea Ferrari in qualità di Amministratore Delegato

e

Il Comune di Sesto San Giovanni con sede in Piazza della Resistenza 20 rappresentato, ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Direttore del Settore Tributi Dr. Rossella Fiori;

premesso

- a) che, a seguito di apposita procedura concorsuale esperita in data 29.07.2002, è stata assegnata a Ferrari Promotion S.r.l. con sede a Milano, Via G.F. Pizzi 27, la concessione, in esclusiva, per l'utilizzo pubblicitario dei pali di illuminazione pubblica di proprietà Sole S.p.A. – Gruppo Enel, installati nel Comune di Sesto San Giovanni;
- b) che tale progetto nasce dalla necessità di medi e piccoli commercianti, di segnalare la propria attività, ed offrire un servizio informativo ai cittadini agevolandoli nell'identificazione di attività commerciali e di pubblica utilità;
- c) che, in data 21/10/2004 (PG 84309), è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Sesto San Giovanni e Ferrari Promotion che autorizza l'utilizzo di n.162 pali di pubblica illuminazione su 4.404 esistenti con finalità comunicative istituzionali e promozionali
- d) che tale iniziativa prevede la possibilità d'installazione di forme pubblicitarie per le quali la società Ferrari Promotion S.r.l. si impegna a versare i dovuti tributi legati alla pubblicità esposta ed un corrispettivo quale onere aggiuntivo annuale di "occupazione palo".
- e) che a decorrere dal 01/07/2006 la proprietà dei pali di pubblica illuminazione è acquisita dal Comune di Sesto San Giovanni.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La Società è autorizzata ad installare su n. 200 pali della pubblica illuminazione impianti bifacciali di misura cm. 100 x cm 140 e cm 70 x cm 100 con messaggi di comunicazione commerciale, istituzionale o promozionale.

La collocazione degli impianti deve avvenire alle seguenti condizioni:

1- Collocazione del cartello pubblicitario ad altezza non inferiore a 4 metri dal piano del marciapiede;

2- Collocazione del predetto cartello in modo che fra la proiezione dello stesso e il cordolo del

marciapiede rimanga sempre libera una fascia di almeno 30 cm di larghezza.

Rimane in ogni caso vietata qualunque installazione, diversa dalla prescritta segnaletica, sulle isole di traffico delle intersezioni.

Art.2

La Società comunicherà, all'atto del pagamento dell'imposta di pubblicità, il messaggio pubblicitario e la durata dello stesso.

Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle altre leggi speciali per i reati ivi previsti in ordine alla pubblicazione ed all'abusiva esposizione di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili in contravvenzione alle disposizioni sancite dalle leggi predette.

Art.3

La Società si impegna ad effettuare, nei termini previsti, tutti i pagamenti relativi ai tributi locali riguardanti gli impianti pubblicitari e, in aggiunta, a versare un corrispettivo annuo di € 150,00 per ogni palo autorizzato, per la durata della convenzione, nei termini come di seguito specificato:

- quota relativa al secondo semestre dell'anno 2006 da versare entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione;
- quota per l'anno 2007 da versare entro il 31.01.2007

Art.4

La Società dichiara che gli impianti pubblicitari sono conformi alle leggi di sicurezza vigenti e alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). La Società si impegna a rispettare eventuali diritti di terzi e si assume, inoltre, la responsabilità civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose, limitatamente agli impianti di sua proprietà, ritenendo indenne il Comune di Sesto San Giovanni.

Art.5

La Società installerà a proprie spese gli impianti osservando tutte le norme di sicurezza vigenti e provvederà alla manutenzione degli stessi.

La Società sarà responsabile verso terzi per qualsiasi danno a persone o cose causato dagli impianti e per qualunque causa dipendente dall'installazione, utilizzazione, manutenzione o immediata rimozione degli stessi.

La Società si impegna altresì allo spostamento degli impianti su richiesta del Comune per motivi di pubblico interesse.

Art.6

Il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto qualora la Società interrompa la propria attività prima della scadenza del presente contratto o svolga attività non conformi agli scopi della presente convenzione.

Il Comune procederà altresì alla revoca della/e autorizzazione/i qualora la Società non rispetti le clausole della presente convenzione.

Art.7

La presente convenzione non è cedibile senza il consenso da parte del Comune.

Art. 8

La Società s'impegna a lasciare a disposizione del Comune tre (3) campagne, della durata di 14 giorni cadauna, per ogni anno della durata della convenzione per comunicazioni aventi carattere istituzionale e per promozione di manifestazioni pubbliche.

Il Comune dovrà comunicare con un preavviso di almeno 60gg. l'intenzione di fruire degli spazi concessi per la diffusione dei propri messaggi ed in tale ipotesi dovrà fornire alla Società, almeno 10gg. prima della loro esposizione, il pannello e/o manifesto che dovrà essere installato.

Si potranno prevedere deroghe a tali tempi per comunicazioni aventi carattere d'urgenza, salvo disponibilità di spazi. Resta inteso che la mancata utilizzazione da parte del Comune degli spazi concessi in uso gratuito da parte della Società, consentirà alla stessa la possibilità di utilizzare detti spazi con le modalità di cui alla presente convenzione.

Art.9

La presente convenzione avrà durata per il periodo dal 01.07.2006 al 31.12.2007. Allo scadere della convenzione la Società dovrà procedere alla rimozione di tutti gli impianti oggetto della presente entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza.

Art.10

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra la Società e il Comune durante l'esecuzione o alla scadenza della presente convenzione, direttamente o indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Monza. Le controversie stesse possono, comunque, essere risolte da un collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e seguenti C.P.C., composto da un Consigliere di Stato con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, un arbitro nominato dalla Società, un arbitro designato dal Comune.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente convenzione dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto confermato e sottoscritto

p. FERRARI PROMOTION S.r.l.
GIOVANNI

p. IL COMUNE DI SESTO SAN

L'Amministratore Delegato

Dott. Andrea Ferrari

Il Direttore del Settore Tributi

Dott. Rossella Fiori

Sesto San Giovanni,